

**TRIBUNALE DI VICENZA**

**Prima Sezione**

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio in persona di:

dr. Giuseppe Limitone	Presidente rel.
dr. Paola Cazzola	Giudice
dr. Silvia Saltarelli	Giudice

visto il ricorso che precede ed i documenti allegati, di cui al fascicolo n. **2404/2021**, nella causa di opposizione allo stato passivo proposta da

**Siena NPL 2018 srl e, per essa, Juliet spa**

con l'avv. Michele Fontana di Verona;

nei confronti di

**Fallimento Bassa srl in liquidazione in persona del Curatore dr. Antonino Pellegrino**

con l'avv. Stefano Ambrosini di Vicenza;

sentita la relazione del giudice incaricato;

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

ritenuto che l'opponente ha richiesto di essere ammessa al passivo del Fallimento Bassa s.r.l. in liquidazione per l'importo complessivo di euro 812.610,49 in chirografo, di cui: € 292.3954,30 per saldo debitore del c/c n. 100673 ed € 520.216,19 per saldo debitore del c/c n. 102644, pretese



derivanti da alcuni rapporti bancari in essere tra la società fallita e, da ultimo, la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.;

considerato, in punto legittimazione attiva, che l'opponente ha dedotto di avere rilevato i crediti insinuati sulla base di un atto di cessione in blocco dei crediti *pro soluto*, risalente al 20.12.2017, menzionato nella Gazzetta Ufficiale del 23.12.2017;

ritenuto che, come da ultimo affermato dalla Cassazione (Cass. 24798/2020): "in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale".;

Considerato che l'avviso di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel registro delle imprese non provano il perfezionamento della fattispecie traslativa così come non producono il



relativo effetto in quanto non sono sufficienti a far assumere valenza costitutiva alla cessione e tanto meno possono assumere una funzione sanatoria dei vizi dell'atto; infatti: "l'allegato avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della L. 30.04.1999 n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la "Legge 130"), corredato dall'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10.08. 2018 n. 101 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 15.10.2019) non prova ex sé l'avvenuta fattispecie traslativa (Cass. n. 22548/2018) e quindi l'odierna legittimazione attiva della PRISMA SPV s.r.l. nei confronti dei debitori. Si osserva, infatti, che la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa né alla produzione del relativo effetto; né hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto e non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa" (Trib. Lecce, 19 febbraio 2021, in *IlCaso.it*);

ritenuto che, alla luce della ricostruzione offerta dalla Cassazione e dalla giurisprudenza di merito, dev'essere senz'altro esclusa la legittimazione attiva dell'opponente, che pretende oggi di dimostrare l'intervenuto subentro nel rapporto tramite la mera produzione della Gazzetta Ufficiale, documento di per sé insufficiente - come



rilevato dalla Suprema Corte - per dimostrare l'avvenuta cessione del credito;

ritenuto in definitiva che manchi la prova del documento contrattuale che legittima l'opponente quale cessionaria del credito oggi fatto valere, non essendo sufficiente la prova della cessione in blocco;

ritenute incontestate o assorbite le questioni non trattate;

ritenuta, ai fini delle spese, la soccombenza di parte attrice;

**P. Q. M.**

visto l'art. 99 l.f.;

ogni altra istanza rigettata;

**rigetta** l'opposizione e per l'effetto **conferma** il provvedimento impugnato;

**condanna** l'opponente al pagamento delle spese della presente fase, in favore del Fallimento Bassa srl, che si liquidano in complessivi e forfetari € 7.283,00 oltre accessori di legge.

Si comunichi.

Vicenza, 4.11.2021.

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

**26 NOV. 2021**

Il Presidente est.